

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“Centro Italiano Studi per la Conservazione e l’Ambiente (CISCA)”

Disposizioni generali

Art. 1

È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*), con la denominazione: “Centro Italiano Studi per la Conservazione e l’Ambiente – Associazione non lucrativa di utilità sociale (*ONLUS*)”, in breve denominabile anche come **CISCA**.

L’associazione CISCA ha sede in Cassino (FR) via Arigni n. 95 c.a.p.03043.

La durata dell’associazione è illimitata.

Scopi e finalità

Art. 2

L’Associazione CISCA non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di promuovere la formazione, l’informazione, l’aggiornamento, la ricerca e lo sviluppo per la tutela dell’ambiente e della conservazione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat naturali. Pertanto l’Associazione potrà svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento di tali fini; a mero titolo esemplificativo, si descrivono le seguenti attività:

- progettazione e realizzazione di iniziative per la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, delle specie e degli habitat naturali;
- consulenza tecnico-scientifiche e attività nel campo della tutela dell’ambiente;
- iniziative di informazione, formazione ed educazione alla conservazione degli ambienti naturali rivolte alle comunità locali;
- mantenimento e promozione di una continua e stretta collaborazione con le pubbliche amministrazioni, con i centri di ricerca e formazione sia nazionali che internazionali, nonché con soggetti privati, al fine di favorire la salvaguardia dell’ ambiente e la tutela degli ecosistemi naturali;
- promozione della formazione culturale e scientifica e della ricerca scientifica;
- sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali anche attraverso l’organizzazione di corsi, iniziative didattiche, conferenze, dibattiti, mostre di carattere didattico, pubblicazioni e quant’altro;
- formazione personale e professionale anche rivolta ai docenti;
- organizzazione di attività turistiche e culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione;
- promozione e sostegno della partecipazione volontaria di tutti i cittadini ai programmi volti alla difesa dell’ambiente e alla conservazione degli ambienti naturali;
- raccolta dati per attività di ricerca mirate alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat naturali.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. Essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti da D.Lgs 460/97 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 3

L’Associazione è aperta a collaborare con altre associazioni od enti che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con i propri scopi.

Soci

Art. 4

Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

Gli iscritti all'Associazione si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci junior (sotto i quattordici anni);
- soci onorari.

Le quote annuali minime per l'iscrizione per ciascuna categoria sono:

- soci ordinari: Euro 10,00 (dieci virgola zero zero);
- soci sostenitori : Euro 40,00 (quaranta virgola zero zero);
- soci junior: zero
- soci onorari: zero

Patrimonio e mezzi finanziari

Art.5

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- da residui di gestioni precedenti e da ogni altra entrata anche non prevista nel presente articolo.

Art. 6

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art.7

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. E' fatto espresso obbligo al Presidente del consiglio direttivo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Art.8

Non è consentita la distribuzione, neppure indirettamente, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della **CISCA**, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla **CISCA** per i fini perseguiti.

Organi associativi**Art. 9**

Sono individuati gli organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il vice presidente, il segretario-tesoriere.
- d) il Comitato Scientifico.

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci**Art. 10**

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci vengono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima, oppure mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno.

In casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a giorni 3 (tre). L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea dei soci delibera sul bilancio, sugli indirizzi e le linee programmatiche, sull'elezione del consiglio direttivo, e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede Straordinaria, l'assemblea dei soci può deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale. Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le

modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario; spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Nelle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Consiglio direttivo

Art. 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3(tre) membri nominati ad un massimo di 10 (dieci) nominati per la prima volta nell'atto costitutivo dai Soci Fondatori e successivamente eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-tesoriere.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio:

- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
- compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri e il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia conveniente dare pubblicità.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare un Comitato d'Onore ed un Presidente Onorario, può chiamare a parte della categoria di soci onorari personalità del mondo culturale e scientifico o che svolgano attività di particolare rilievo in armonia con i fini dell'Associazione, può cooptare persone di particolari competenze e valore nel campo scientifico ed accademico a costituzione del Comitato Scientifico.

Art. 12

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo almeno una volta ogni quattro mesi, tramite affissione in Sede della convocazione, salvo che questa non sia avvenuta a mezzo di posta elettronica, e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico o anche a mezzo di posta elettronica. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell'associazione.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare, per mansioni tecniche

e particolari funzioni di rappresentanza, altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Art. 14

Il Segretario-Tesoriere redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo; tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Organo di controllo

Art. 15

L'associazione può istituire un organo di controllo che potrà essere un personale o collegiale formato da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di legge.

Scioglimento dell'associazione

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c..

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma190, della legge n.662 del 23.12.1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni e norme generali

Art.17

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.